

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
Facoltà di Medicina Veterinaria

Regolamento della Scuola di specializzazione in:
PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

VISTO:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;
- il Regolamento didattico di Ateneo;
- il Regolamento della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina;
- il D.M. 3/11/1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- il D.M. 22/10/2004 n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3/11/1999, n. 509;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 146 del 27 gennaio 2006, pubblicato sulla G.U. del 15/6/06, che ha dettato le norme in materia di riassetto delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria;
- la nota MIUR 1929/2009 del 08/05/2009 che ha autorizzato l'istituzione delle Scuole di Specializzazione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina;
- il decreto Rettorale 1594/2009 che ha disposto l'integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Messina autorizzando l'istituzione e l'attivazione delle Scuole di Specializzazione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria della stessa Università;
- la delibera del Senato Accademico del 22/12/2009 in tema di determinazione del Comitato Tecnico Organizzatore per l'attivazione delle Scuole di Specializzazione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina,

Nelle more della definizione dei requisiti e standard strutturali da parte del Ministero in tema di Scuole di Specializzazione in Medicina Veterinaria

E' istituita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina la Scuola di Specializzazione in "Patologia e Clinica degli animali d'affezione".

Art. 1

Obiettivi formativi della Scuola

Lo specialista in Patologia e Clinica degli animali d'affezione deve maturare adeguate conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, della semeiotica funzionale e strumentale, della clinica e della terapia dei singoli apparati e della funzione riproduttiva degli animali da compagnia. Gli specifici ambiti di competenza sono rappresentati da:

Medicina interna, relativa alle conoscenze di epidemiologia, eziopatogenesi, fisiopatologia, sintomatologia clinica, diagnosi clinica, sia diretta che collaterale, e terapia medica con specifica competenza nella medicina d'urgenza e pronto soccorso.

Chirurgia generale, per la quale si richiedono specifiche conoscenze di chirurgia d'urgenza, pronto soccorso, traumatologia, chirurgia dell'apparato digerente, endoscopia e chirurgia mini-invasiva, ortopedia, chirurgia toracica, chirurgia oncologica, neurochirurgia, oftalmologia, stomatologia oltre a conoscenze di tipo anestesiologicalo e rianimatorie.

Teriogenologia, comprensiva di diverse discipline quali la diagnostica prenatale e la fisiopatologia del parto; ginecologia, andrologia, oncologia negli aspetti diagnostici, chirurgici e medici delle neoplasie genitali femminili e maschili e della mammella, nonché tecniche d'inseminazione artificiale, biotecnologie riproduttive ed il monitoraggio del ciclo della femmina.

Per la tipologia PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE (articolata in tre anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

Obiettivi formativi di base: apprendimento di approfondite conoscenze di fisica, biochimica, fisiologia ed anatomia topografica.

Obiettivi della formazione generale: alimentazione, allevamento e igiene zootecnica; sono da comprendersi inoltre le conoscenze necessarie per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici

mediante l'utilizzazione dei sistemi informatici. Lo Specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie ad organizzare e gestire la propria attività di medico veterinario in rapporto alle caratteristiche delle strutture e del territorio nelle quali è tenuto ad operare.

Obiettivi formativi della tipologia della scuola -

Relativamente alla *medicina interna*, lo Specializzando deve acquisire una soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale nel riconoscimento e nel trattamento, anche in condizioni d'emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie relative ai seguenti ambiti: malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, malattie dell'apparato gastroenterico, malattie neurologiche, malattie della cute, malattie endocrine, malattie dell'apparato emopoietico, malattie dell'apparato genito-urinario, oncologia medica e disturbi del comportamento. Lo Specializzando inoltre deve essere in grado di promuovere ogni azione finalizzata a conservare lo stato di salute degli animali d'affezione, di fare opera di educazione sanitaria e di prevenzione e aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nei campi della organizzazione, gestione e assistenza sanitaria all'interno degli allevamenti. E' altresì richiesto l'apprendimento delle procedure di rianimazione e pronto soccorso.

Per quanto attiene alle *discipline chirurgiche*, lo Specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali utili all'inquadramento del paziente chirurgico, i principi di asepsi e antisepsi, inquadrare le problematiche inerenti all'organizzazione e all'igiene ambientale delle sale operatorie; conoscere lo strumentario chirurgico ed i materiali di sutura, nonché le tecniche e le metodiche chirurgiche tradizionali e alternative; acquisire un'approfondita conoscenza per la valutazione clinica complessiva delle malattie del paziente chirurgico utile per l'indicazione al tipo di trattamento medico o chirurgico più efficace in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati per ogni singolo paziente; essere in grado inoltre di scegliere le soluzioni chirurgiche ritenute più idonee nel trattamento della malattia; avere le conoscenze adeguate per affrontare le problematiche relative all'impostazione e alla gestione del decorso postoperatorio e dei controlli a distanza; acquisire le conoscenze di base e l'esperienza necessaria per diagnosticare e trattare le patologie di competenza specialistica di più frequente riscontro in chirurgia.

Per quanto riguarda la *teriogenologia* lo Specializzando deve maturare conoscenze fondamentali finalizzate all'esame clinico, all'esecuzione di inseminazioni artificiali ed embryo-transfer e di altre procedure come quelle diagnostiche e operatorie; essere in grado di inquadrare le problematiche inerenti l'organizzazione e l'igiene ambientale delle sale operatorie, delle sale parto e dei laboratori in cui vengono manipolati gameti ed embrioni; conoscere lo strumentario ostetrico, endoscopico, di laboratorio e chirurgico; conoscere le tecniche chirurgiche specifiche tradizionali ed alternative; aver maturato una specifica conoscenza, nonché una sufficiente esperienza pratica necessarie a definire personalmente la diagnosi e il tipo di terapia più efficace in funzione dei rischi e benefici per ogni singolo soggetto adulto o neonato, sulla base delle conoscenze di fisiopatologia della riproduzione e della metodologia ostetrico-ginecologica; infine aver maturato conoscenze di base di inseminazione artificiale e delle tecniche di riproduzione assistita relative agli animali da compagnia.

Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti obbligatorie lo Specializzando deve:

- aver redatto e controfirmato 10 cartelle cliniche di pazienti visitati ambulatorialmente o ricoverati seguiti personalmente dallo specializzando o in collaborazione;
- aver partecipato direttamente all'esecuzione di 10 esami di diagnostica per immagini (ecografia, radiologia, endoscopia), diagnostica allergologica, e di laboratorio;
- aver prestato assistenza diretta e responsabile con relativi atti diagnostici e terapeutici in pazienti critici e in emergenza/urgenza;
- aver eseguito interventi chirurgici sull'apparato riproduttore come secondo operatore, di cui almeno il 5% come primo operatore;
- aver effettuato interventi di chirurgia come secondo operatore, di cui almeno il 5% come primo operatore;
- aver realizzato 10 anestesie locali e generali.

Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente utili all'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze nell'ambito della tipologia: ciascuna Scuola, in funzione delle competenze didattiche e strutturali disponibili, potrà attivare uno o più percorsi formativi di alta specializzazione nei settori scientifico disciplinari VET/08, VET/09, VET/10.

Art. 2 Ordinamento generale

La Scuola di Specializzazione in “PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE” istituita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina ha il seguente ordinamento generale:

Attività formative di base – 5 CFU

AMBITO	SETTORE
Discipline generali per la formazione dello specialista	BIO 10 Biochimica
	FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
	VET 01 Anatomia degli animali domestici
	VET 02 Fisiologia veterinaria

Attività caratterizzanti – 48 CFU

AMBITO	SETTORE
Tronco Comune	AGR 15: Scienze e Tecnologie Alimentari
	AGR 17: Zootecnia generale e miglioramento genetico
	AGR 18: Nutrizione e alimentazione animale
	AGR 19: Zootecnia speciale
	VET 03: Patologia generale e anatomia patologica veterinaria
	VET 04: Ispezione degli Alimenti di origine animale
	VET 05: Malattie infettive degli animali domestici
	VET 06: Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici
	VET 07: Farmacologia e tossicologia veterinaria
	VET 08: Clinica medica veterinaria
	VET 09: Clinica chirurgica veterinaria
VET10: Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria	

Attività caratterizzanti specifiche per tipologia – 112 CFU (di cui 27 di ambito opzionale)

AMBITO	SETTORE
Discipline specifiche della Tipologia della Scuola	VET 08: Clinica medica veterinaria VET 09: Clinica chirurgica veterinaria VET 10: Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria

Attività affini o integrative – 3 CFU

AMBITO	SETTORE
	VET 05 : Malattie infettive degli animali domestici

Altre attività formative: 3 CFU

Prova finale: 9 CFU

Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente – 27 CFU

AMBITO	SETTORE
Discipline specifiche della Tipologia della classe	VET 08: Clinica medica veterinaria VET 09: Clinica chirurgica veterinaria VET 10: Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria

Attività professionalizzanti – 126 CFU

AMBITO	SETTORE
Discipline professionalizzanti	AGR 17: Zootecnia generale e miglioramento genetico
	AGR 18: Nutrizione e alimentazione animale
	AGR 19: Zootecnia speciale
	VET 03: Patologia generale e anatomia patologica veterinaria
	VET 05: Malattie infettive degli animali domestici
	VET 06: Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici
	VET 07: Farmacologia e tossicologia veterinaria
	VET 08: Clinica medica veterinaria
	VET 09: Clinica chirurgica veterinaria
	VET10: Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria

Le modifiche al suddetto ordinamento sono proposte dal Consiglio della Scuola, approvate dal Consiglio di Facoltà e dagli organi superiori preposti (Senato Accademico, CUN, MIUR).

Art. 3

CTO/Consiglio della Scuola/Direttore

- In fase di prima applicazione viene istituito il Comitato Tecnico Organizzatore da parte della Facoltà di Medicina Veterinaria costituito da tutti i docenti dei SS.SS.DD. specifici per la tipologia della Scuola (VET/08; VET/09; VET/10)
- Il CTO elegge al suo interno il Coordinatore (Direttore provvisorio) della Scuola tra i professori ordinari e associati, che rimane in carica 1 anno ed è rieleggibile fino all'elezione del Direttore definitivo.
- Il CTO provvede ad articolare il I anno di corso della Scuola, proponendo al Consiglio di Facoltà anche il relativo corpo docente.
- Il CTO integrato con i docenti del I anno redige il presente regolamento, predispone il bando di concorso per gli specializzandi e provvede a tutti gli adempimenti per l'avvio della Scuola.
- Espletato il concorso di ammissione, verranno eletti i rappresentanti degli studenti, in numero pari al 15% dei componenti del CTO/Consiglio della Scuola, entro 15 giorni dall'inizio delle attività formative. Gli stessi entrano a far parte del CTO per un triennio.
- Il CTO nella sua nuova composizione ratifica l'elezione del Coordinatore.
- Il CTO viene di anno in anno integrato dai docenti del II e III anno.
- Con la Scuola a regime, ovvero con l'attivazione dei 3 anni, i componenti del CTO che non ricoprono incarichi d'insegnamento decadono ed il CTO nella sua composizione definitiva (Consiglio della Scuola) eleggerà il Direttore della Scuola tra i professori ordinari e associati dei SS.SS.DD. specifici per la tipologia della Scuola (VET/08; VET/09; VET/10).

9. I ricercatori, i professori di SS.SS.DD. non specifici per la tipologia della Scuola e gli eventuali professori a contratto hanno solo l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore.
10. Il Direttore della Scuola resta in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta anche consecutivamente. Può essere rieletto dopo un quadriennio di sospensione dalla carica.
11. Sono compiti del Direttore (o del Coordinatore in fase di messa a regime della Scuola): coordinare e vigilare su tutte le attività didattiche della Scuola, compresi gli esami di ammissione, le prove in itinere, gli esami finali, convocare il Consiglio della Scuola e fissare l'ordine del giorno, predisporre i calendari didattici, indire le elezioni dei rappresentanti degli Specializzandi, fissando il giorno, il luogo e l'ora, nonché la composizione del seggio, autorizzare di concerto con la sede amministrativa della Scuola le spese di funzionamento della stessa.
12. Sono compiti del Consiglio della Scuola (o del CTO in fase di messa a regime della Scuola): eleggere il Direttore, redigere e modificare il presente regolamento, proporre l'attivazione della Scuola per a.a., predisporre il bando di ammissione, regolamentare le prove in itinere di fine anno e l'esame finale, proporre incarichi di docenza e di tutor qualificanti per gli obiettivi formativi della Scuola, approvare i calendari didattici, i programmi didattici degli insegnamenti ed i piani di studio individuali degli specializzandi, comprese le modalità di svolgimento delle attività pratiche, delle attività a scelta, delle attività "altre", della tesi di specializzazione, deliberare sui trasferimenti, proporre alla Facoltà l'istituzione di apposite convenzioni per la rete formativa.
13. I deliberati del Consiglio della Scuola ottenuti per maggioranza semplice sono trasmessi dal Direttore (Coordinatore) al Preside per la presa d'atto o gli eventuali adempimenti consequenziali.

Art. 4

Ordinamento specifico (piano di studio)

La Scuola di Specializzazione in "PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE" istituita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina ha il seguente ordinamento specifico (piano di studio):

AMBITO	SETTORE	MODULO	CFU
Discipline generali per la formazione dello specialista CFU 5	BIO 10	Basi biochimiche delle patologie degli animali d'affezione	1
	VET 01	Anatomia degli animali d'affezione	2
	VET 02	Fisiologia degli animali d'affezione	2
Attività Caratterizzanti Tronco Comune CFU 48	AGR 17	Miglioramento genetico del cane e del gatto e prevenzione delle malattie genetiche degli animali d'affezione	4
	AGR 18	Gestione nutrizionale degli animali d'affezione	6
	AGR 19	Valutazione morfo-funzionale, etnologia e allevamento degli animali d'affezione	4
	VET 03	Fisiopatologia	3
	VET 03	Anatomia patologica	3
	VET 05	Microbiologia Clinica	3
	VET 05	Malattie Infettive degli animali d'affezione	3
	VET 06	Malattie Parassitarie degli animali d'affezione	6

	VET 06	Micologia degli animali d'affezione	2
	VET 07	Farmacologia	6
	VET 07	Tossicologia	2
	VET 08	Medicina Legale Veterinaria	3
	VET 09	Semeiotica e Patologia chirurgica degli animali d'affezione	3
<p>Attività Caratterizzanti</p> <p>Discipline specifiche della Tipologia della Scuola</p> <p>CFU 112 (di cui 27 di ambito opzionale)</p>	VET 08	Medicina cardio-respiratoria	3
	VET 08	Gastroenterologia	3
	VET 08	Ematologia Clinica	3
	VET 08	Nefrologia ed urologia	3
	VET 08	Dermatologia	4
	VET 08	Neurologia	4
	VET 08	Medicina Comportamentale	3
	VET 08	Medicina d'urgenza e terapia intensiva	4
	VET 08	Diagnostica per immagini	3
	VET 08	Oftalmologia medica	3
	VET 08	Clinica delle malattie endocrine	3
	VET 08	Opzionali (almeno 2 moduli)	9
	VET 09	Chirurgia degli animali d'affezione	4
	VET 09	Medicina Operatoria	5
	VET 09	Radiologia, diagnostica per immagini ed indagini strumentali	4
	VET 09	Patologia e Semeiotica chirurgica degli animali d'affezione non convenzionali	3
	VET 09	Chirurgia ed anesthesiologia degli animali d'affezione non convenzionali	2
	VET 09	Anestesia, emergenze anesthesiologiche e tecniche di rianimazione nel gatto; protocolli anesthesiologici alternativi	4
	VET 09	Anestesia, emergenze anesthesiologiche e tecniche di rianimazione nel cane; protocolli anesthesiologici alternativi	4

	VET 09	Opzionali (almeno 2 moduli)	9
	VET 10	Patologia della riproduzione del cane	4
	VET 10	Patologia della riproduzione del gatto	2
	VET 10	Ostetricia e perinatologia del cane	3
	VET 10	Ostetricia e perinatologia del gatto	2
	VET 10	Clinica andrologica del cane	3
	VET 10	Clinica andrologica del gatto	2
	VET 10	Clinica ostetrica del cane	4
	VET 10	Clinica ostetrica del gatto	3
	VET 10	Opzionali (almeno 2 moduli)	9
Attività affini o integrative	VET 05	Sanità Pubblica	3
Prova finale			9
Altre		Practice Management	3
TOTALE			180 di cui 135 professionalizzanti

Eventuali modifiche al suddetto ordinamento specifico sono proposte dal Consiglio della Scuola e approvate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 5

Modalità di reperimento della docenza

1. I docenti del Consiglio della Scuola forniscono anno per anno la loro disponibilità a ricoprire gli insegnamenti previsti dal piano di studio.
2. Eventuali insegnamenti per cui non è possibile reperire disponibilità all'interno del Consiglio della Scuola vengono trasmessi al Consiglio di Facoltà per gli adempimenti consequenziali (affidamenti, supplenze, contratti).
3. Il CTO approva l'assegnazione della disciplina al docente in considerazione del SSD, del ruolo, del curriculum scientifico e didattico dello stesso, dell'anzianità di servizio, tenendo anche conto di un'equa distribuzione del carico didattico. Ciò al fine di caratterizzare in maniera elettiva il corpo docente della Scuola di Specializzazione in relazione a discipline specifiche e altamente professionalizzanti.
4. Le disponibilità reperite al di fuori del Consiglio della Scuola vengono deliberate dallo stesso in considerazione del comma precedente.

Art. 6

Tutor

1. I docenti della Scuola, ciascuno per il loro SSD, o il Direttore propongono al Consiglio della Scuola un numero congruo di tutor. I docenti coordinano i tutor per lo svolgimento a piccoli gruppi delle attività pratiche e/o di tirocinio previste
2. Il Consiglio della Scuola individua i tutor sulla base del curriculum vitae tra personale docente e non dell'Università o tra esperti di comprovata esperienza anche esterni all'Università, facenti parte della rete formativa e individuati in riferimento al com. 3 art.5.

3. I tutor coordinano e supervisionano (attività *supervised*) le attività pratiche e trascrivono sul libretto-diario dello specializzando le attività svolte, esprimendo anche un giudizio.
4. I tutor si coordinano con il docente della disciplina, con il Direttore, con la struttura esterna facente parte della rete formativa.
5. I tutor non entrano a far parte del Consiglio della Scuola.

Art. 7

Bando di ammissione

1. Il Consiglio della Scuola propone al Consiglio di Facoltà per ogni AA l'attivazione del I anno della Scuola di Specializzazione e ne predispose il bando.
2. Il numero degli iscritti viene determinato di anno in anno in relazione a: potenzialità delle strutture didattiche della Facoltà e della rete formativa, esigenze del territorio, raggiungimento degli obiettivi formativi preposti. E' previsto un contingente riservato a cittadini stranieri e a medici veterinari militari, che qualora non coperto, consentirà lo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati.
3. L'ammissione alla Scuola di Specializzazione è riservata a tutti coloro che sono in possesso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (Classe LM-42) e ordinamenti precedenti, che sono già in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e sono iscritti all'Ordine professionale dei Medici Veterinari. Sono, altresì, ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola coloro che sono in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equiparabile alla Laurea in Medicina Veterinaria, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla Scuola (Circolare MURST E MAE n. 658 del 21/3/2005).
4. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione è nominata con D.R., è presieduta dal Direttore e consta di n°4 professori di ruolo e/o ricercatori appartenenti al Consiglio della Scuola, n. 2 membri supplenti, un eventuale comitato di vigilanza qualora il numero dei candidati sia superiore a n. 50.
5. Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una valutazione comparativa dei titoli ritenuti validi, un esame scritto eventualmente integrato da un esame orale. E' prevista una valutazione dell'idoneità ad una lingua straniera.
6. Le prove sono predisposte dalla Commissione giudicatrice immediatamente prima dell'inizio della prova d'esame.
7. Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria finale compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. L'immatricolazione è comunque subordinata al superamento dei rispettivi esami di ammissione.
8. Eventuali borse di studio finanziate dall'Università degli Studi di Messina o altri Enti verranno erogate secondo graduatoria di merito.
9. I corsi non saranno tenuti se il numero degli aspiranti che hanno superato la prova di ammissione è inferiore a 3 (tre).
10. Non è consentita la contemporanea iscrizione a: corsi di laurea, corsi di Dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione, Master di I e II livello, che si svolgono in Italia o all'estero.

Art. 8

Modalità di svolgimento della didattica frontale

1. Il CFU per le attività formative non comprese nelle discipline professionalizzanti la Scuola di Specializzazione consta di n. 7 ore di didattica frontale (teoria e/o pratica) e 18 ore di studio personale.
2. Per le attività formative non comprese nelle discipline professionalizzanti non è richiesto ai fini ministeriali (DM 26/01/2006) lo svolgimento di attività pratiche, che tuttavia possono essere svolte in congrua percentuale sotto la responsabilità del docente titolare della disciplina, coinvolgendo anche dei tutor preposti secondo le modalità all'art. 6.
3. I CFU di attività pratiche e di tirocinio previsti per le discipline professionalizzanti, indicati nell'art. 4 del presente Regolamento, sono da considerarsi requisito minimo per le indicazioni ministeriali (DM 26/01/2006). Le attività pratiche e di tirocinio devono costituire almeno il 70% delle intero complessivo dei 180 CFU.
4. I CFU delle discipline professionalizzanti del precedente comma comprendono n. 13 ore di attività pratica e n. 12 ore di studio personale.
5. I docenti della Scuola propongono al Consiglio della Scuola, che ne verifica la coerenza con gli obiettivi formativi, il programma dettagliato delle discipline da impartire per AA

6. La didattica teorica viene svolta presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina o presso strutture facenti parte secondo il calendario ufficiale, predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio della Scuola.
7. La didattica pratica può svolgersi presso le strutture didattiche della Facoltà di Medicina Veterinaria o presso le strutture facenti parte della rete formativa. L'attività pratica degli specializzandi svolta presso la rete formativa deve essere sempre supervisionata da un docente o da un tutor.
8. La calendarizzazione di massima delle attività di tirocinio è proposta all'inizio dell'AA dal singolo specializzando, concordata con i tutor ed approvata dal Consiglio della Scuola, anche per una razionale distribuzione degli specializzandi nelle strutture individuate e in relazione agli obiettivi formativi acquisibili.
9. La frequenza alle attività teoriche e pratiche è obbligatoria, in misura del 70% nelle singole discipline, rispettivamente nella parte teorica e pratica.

Art. 9

Rete formativa

1. Il Consiglio della Scuola propone alla Facoltà l'istituzione di apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, in ambito regionale ed extraregionale, dotati di strutture adeguate e di personale di riconosciuta professionalità per l'espletamento di attività pratiche e di tirocinio.
2. La rete formativa ha lo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 4 con particolare riferimento alle attività di tirocinio.
3. In fase di prima applicazione la Scuola può utilizzare le convenzioni già in atto con la Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina.

Art. 10

Attività a scelta e attività altre

1. Il piano di studio prevede 27 CFU di attività liberamente scelte dallo studente all'interno delle competenze del SSD VET/08; VET/09 e VET/10.
2. Tali attività sono infatti finalizzate all'acquisizione di specifiche e avanzate conoscenze nell'ambito della tipologia della Scuola.
3. Le attività a scelta rientrano nelle attività pratiche di tirocinio e come tali vengono supervisionate da un docente o da un tutor.
4. All'inizio di ogni anno in cui sono previste, lo specializzando formula un'istanza in cui individua le discipline, le strutture appartenenti alla rete formativa e i tutor per l'articolazione delle attività.
5. Il Consiglio della Scuola esamina, approva ed eventualmente propone rettifiche alle suddette istanze.
6. Il piano di studio prevede 3 CFU di attività "altre" che comprendono: attività di tirocinio nei SSD presenti nella Scuola, acquisizione di conoscenze informatiche e linguistiche, partecipazione a congressi inerenti la tipologia della Scuola.
7. All'inizio del III anno in cui sono previste le attività "altre" lo specializzando formula un'istanza per il riconoscimento delle attività formative individuate
8. Il Consiglio della Scuola approva singolarmente le istanze e li quantifica in CFU.

Art. 11

Monitoraggio dell'apprendimento

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative deve essere riportato dal libretto-diario dello specializzando nel quale vengono annotate e certificate mediante firma del docente/tutor e controfirmato dal Direttore, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-esercitatore preposto alle singole attività.
2. Al termine del I, II e III anno gli specializzandi svolgono un esame teorico-pratico consistente nella verifica di tutte le attività svolte durante l'anno, distinte in attività di base, caratterizzanti tronco comune e caratterizzanti specifiche per la tipologia, davanti una Commissione all'uopo preposta dal Consiglio della Scuola.
3. Coloro che non superano detto esame, potranno ripetere lo stesso una seconda volta nello stesso anno, secondo un calendario preposto, dopodiché perderanno il diritto a continuare il corso e il diritto al rimborso delle tasse già versate, ma potranno ripetere l'anno perso qualora attivato per l'anno successivo, con tutti gli adempimenti del caso, incluso il pagamento delle relative tasse universitarie.

Art. 12

Trasferimenti

1. Il Consiglio della Scuola valuterà la possibilità di ammettere specializzandi trasferiti da altri corsi di specializzazione appartenenti alla tipologia (Patologia e clinica degli animali d'affezione) o rispetto alla numerosità prevista nel bando di ammissione.
2. In relazione al piano di studio documentato dallo specializzando viene indicato l'anno di iscrizione al corso e l'eventuale integrazione in specifiche discipline.
3. Nei casi previsti per legge è possibile autorizzare il congelamento degli anni seguiti, qualora sia positivo l'esito dell'esame finale.

Art. 13

Esame finale

1. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una tesi di specializzazione. La richiesta della tesi deve essere inoltrata dallo specializzando almeno un anno solare prima del conseguimento del titolo. Il candidato deve, all'uopo, presentare istanza al Direttore, indicando in ordine di preferenza almeno tre discipline; il Consiglio della scuola procederà all'assegnazione di una delle discipline, sulla base ad una organica e razionale distribuzione dei carichi di lavoro di tutti i docenti.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi, presentata in 2 copie in supporto cartaceo e informatico, e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere di fine anno, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
3. La Commissione per la prova finale è composta dal Direttore della scuola o da un suo delegato e da n. 6 docenti della scuola indicati dal Consiglio della Scuola. La valutazione è espressa con un giudizio collegiale e/o da un voto, secondo la normativa in vigore.
4. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto Ministeriale n.270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

Art. 14

Amministrazione della Scuola

1. La sede amministrativa della Scuola è l'Università di Messina o il Dipartimento in cui afferisce il Direttore.
2. La Scuola può ricorrere a finanziamenti di Enti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni che possono anche prevedere la dislocazione di tutte o parte delle attività formative.
3. Il funzionamento della Scuola può prevedere i seguenti costi: finanziamento di borse di studio, rimborso spese docenti, materiale di consumo e inventariabile, trasferte degli specializzandi, compensi per docenti stranieri o esterni di elevata valenza professionale, compensi per i docenti e per i tutor, compensi per il Direttore e per la segreteria amministrativa

Art. 15

Requisiti di trasparenza

1. La Scuola garantisce massima trasparenza e comunicazione di tutte le informazioni relative al funzionamento della Scuola di Specializzazione, attraverso il portale della Facoltà di Medicina Veterinaria
2. Tali informazioni devono comprendere tra l'altro: il seguente regolamento, i bandi, le graduatorie, i calendari didattici, i docenti con gli orari di ricevimento, l'elenco dei tutor, la rete formativa, i programmi degli insegnamenti, le modalità di verifica dei CFU previsti nell'ordinamento.

Art. 16

Norme transitorie e finali

1. Il Regolamento della Scuola di Specializzazione viene deliberato, su proposta del Consiglio della Scuola, dal Consiglio di Facoltà. Esso è sottoposto all'approvazione degli Organi Accademici superiori.
2. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono proposte al Consiglio di Facoltà, dal Direttore o da almeno due terzi dei componenti effettivi il Consiglio della Scuola.

3. Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento, valgono le norme che regolano la materia a carattere nazionale, lo Statuto, i Regolamenti dell'Università degli Studi di Messina e tutte le delibere del Consiglio di Facoltà, nonché le fonti normative citate nel contesto del presente Regolamento a cui si fa riferimento.